

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, SARAGAT, CIPELLINI, BERTI, GHERBEZ, MALAGODI, BRUGGER, FOSSON, MANCINO, CAROLLO, MURMURA, PETRILLI, CENGARLE, BOMPIANI, BEVILACQUA, D'AMELIO, DI LEMBO, JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, LAI, JANNELLI, ARIOSTO, CONTI PERSINI, PAVAN, NEPI, COLELLA, VERNASCHI, FALLUCCHI, RIGGIO, ROSA, BOMBARDIERI, TANGA, BEORCHIA, SCARDACCIONE, D'AMICO, ORIANA, MITTERDORFER, RIPAMONTI, D'AGOSTINI, SENESE, FIMOGNARI, DEL NERO, BAUSI, ROSI, DE ZAN, GRAZIOLI, PACINI, VINCELLI, FORNI e MANENTE COMUNALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1982

Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 aprile 1981, n. 190, il Parlamento dette una prima, provvisoria risposta alle esigenze che scaturivano dalla depubblicizzazione di numerosi enti di assistenza nonchè dalla stimolante esperienza di cui sono stati protagonisti nuovi organismi associativi di promozione sociale specie nel campo dell'*handicap* psichico. Era infatti ragionevole che le nuove associazioni sorte dagli enti assistenziali disciolti non si trovassero abbandonate a se stesse, ma venissero incoraggiate dallo Stato a continuare, a tutela degli associati, un'azione di sostegno e di promozione che la legge ha riconosciuto particolarmente me-

ritevole. Come pure era parso necessario sostenere, oltre a quegli organismi associativi che sono custodi di valori patriottici e resistenziali, anche quelle fresche strutture organizzative che negli ultimi anni hanno svolto una particolare azione per approfondire le conoscenze scientifiche e per promuovere l'inserimento nella scuola e nella società degli handicappati psichici. Verso l'*handicap* psichico in generale finora le premure, le speranze della pubblica opinione ed anche delle strutture pubbliche sono state assai inferiori rispetto alle iniziative, anche legislative, adottate nei riguardi dei vari tipi di *handicap* fisico. Al di fuori di ogni involu-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione burocratica e sostanzialmente privi di beni mobili ed immobili, questi organismi hanno contribuito ad elevare la statura morale dell'intera società.

Purtroppo leggi organiche per la riforma dell'assistenza in generale, per l'esatta individuazione di ogni struttura associativa e volontaristica seriamente operante nel Paese e per la disciplina specifica delle caratteristiche e delle funzioni degli organismi privati d'interesse pubblico tardano a venire.

In attesa della presentazione da parte del Governo, secondo gli impegni assunti nel corso dell'approvazione della legge n. 190 sopra ricordata, dei criteri costituenti la condizione necessaria per essere considerate associazioni che perseguono fini di promozione sociale e tutela degli associati, socialmente e moralmente rilevanti, in adesio-

ne anche ad auspici manifestati da ambienti dei settori interessati, si ritiene di riaffermare l'importanza delle finalità e delle funzioni di detti organismi associativi con un apposito provvedimento di proroga. Infatti in questo contesto sarebbe assai disdicevole che una situazione di per sè già negativa dovesse essere aggravata dalla noncuranza del potere pubblico verso quelle esperienze associative che così proficuamente integrano e talvolta addirittura sostituiscono funzioni che dovrebbero essere assolte da Stato, regioni ed enti locali. Sicchè, per non disperdere questo vasto patrimonio d'esperienza e di abnegazione da cui la collettività ritrae un grande vantaggio, si propone con il presente disegno di legge la proroga per altri due anni della normativa adottata nell'aprile 1981, in attesa dell'adozione di disposizioni definitive ed organiche in materia.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I contributi a carico dello Stato disposti a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi anche per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

Art. 2.

Restano fermi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 27 aprile 1981, n. 190.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1982, valutato in complessive lire 8.160 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi in materia di sgravi contributivi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.